



REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ
DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA IN RAGIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON LA FONDAZIONE
EX ART. 54-BIS, DEL D.LGS. 165/2001 (C.D. WHISTLEBLOWING)

Premessa	2
Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Riferimenti Normativi	3
Art. 3 – Abbreviazioni	4
Art. 4 – Ambito di applicazione.....	4
Ambito soggettivo – i destinatari.....	4
Ambito oggettivo – la segnalazione.....	4
La segnalazione anonima.....	5
La segnalazione plurima	5
La segnalazione di misure ritorsive.....	6
Art. 5 – Responsabilità.....	6
Responsabilità in caso di ricezione della segnalazione (attività istruttoria).....	6
Responsabilità del RPCT ad esito dell’attività istruttoria.....	7
Responsabilità in caso di illecito o reato contro la Pubblica Amministrazione	7
Responsabilità del RPCT in caso di conflitti di interessi.....	8
Responsabilità del whistleblower	8
Art. 6 – Utilizzo dell’istituto del whistleblowing	8
Modalità di segnalazione.....	8
Valutazione del caso e gestione dell’istruttoria.....	10
Archiviazione e conservazione della documentazione.....	10
Art. 7 – Tutela dell’identità del segnalante.....	10
Art. 8 – Tutela da misure discriminatorie o ritorsive	12
Art. 9 – La giusta causa di rivelazione	12
Art. 10 – La denuncia del danno erariale.....	13
Soggetti tenuti all’obbligo di denuncia	13
Presupposti delle denunce	14
Contenuto delle denunce	14
Tempi delle denunce	14
Modalità procedurali particolari.....	15
Ulteriore attività amministrativa in ordine ai fatti dannosi.....	15
Art. 11 – Iniziative di sensibilizzazione.....	15
Art. 12 – Azione del RPCT a seguito di analisi delle segnalazioni.....	16
Allegati.....	16



Redazione	Verifica	Approvazione (firma e data)		Rev.	Descrizione modifica
MA	MA	DG	26.05.2016	0	Delibera consiliare n. 32
MAM CP GDB	SC	DG	Marzo 2022	1	Prima emissione ISO (integrato All. 2) Aggiornamento ex L.179/2017 e LG ANAC Giugno2021

Premessa

In un'ottica di concreta prevenzione della corruzione, l'istituto del whistleblowing gioca un ruolo fondamentale. Mutuato dall'esperienza di Stati Uniti e Gran Bretagna, primi paesi a disciplinare la materia, in Italia è stato introdotto dalla L. n. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.

La richiamata legge ha inserito all'interno del D.lgs. n. 165/2001 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* l'art. 54-bis rubricato *"Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"*, a protezione del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La disciplina è stata integrata dalla L. n. 114/2014 *«Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»*, che ha modificato l'art. 54-bis introducendo anche ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni provenienti da altre amministrazioni pubbliche, oltre che dal proprio interno.

Nel 2015 ANAC ha pubblicato le prime linee guida in materia per fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni sulle modalità da adottare per dare effettiva attuazione alla disciplina.

Tale documento è servito anche per evidenziare gli ambiti in cui risultava più urgente un nuovo intervento normativo, tra questi l'ampliamento dell'istituto al privato in controllo pubblico e agli enti pubblici economici, nonché a ulteriori figure professionali (consulenti, collaboratori a qualsiasi titolo e collaboratori di imprese fornitrici) dell'amministrazione pubblica.

L'ultima riforma dell'istituto si deve alla legge n. 179 del 30 novembre 2017 *«Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»*, che recepisce i rilievi espressi da ANAC e razionalizza la materia. In particolare:

- riscrive integralmente l'art. 54-bis d.lgs. 165/2001
- prevede per la prima volta specifiche misure anche nel settore privato
- contiene una nuova disposizione comune alle segnalazioni effettuate sia nel settore pubblico, sia nel settore privato. Si tratta di una clausola di esonero dalla responsabilità (ex artt. 326, 622, 623 c.p.) nel caso il segnalante riveli un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o violi il dovere di lealtà e fedeltà (ex art. 2105 c.c.).



L'ANAC ha adottato con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 le nuove Linee Guida "Tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 c.d. whistleblowing", che contengono indicazioni utili per i potenziali segnalanti e sono altresì volte a consentire alle organizzazioni di adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali.

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento è stato redatto al fine di definire e documentare le modalità adottate dalla Fondazione in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblower).

L'istituto del whistleblowing è espressione di senso civico e può contribuire concretamente ad innalzare la soglia etica e di attenzione ai valori della legalità del dipendente. Per tale motivo rappresenta uno dei punti cardine della strategia di prevenzione della corruzione della Fondazione.

Il *whistleblower*, letteralmente *colui che soffia il fischietto*, parola che nel mondo americano indica il fischio dell'arbitro che segnala il fallo, si riferisce a **tutte le segnalazioni pervenute da parte di un dipendente della Fondazione che riguardano condotte illecite, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico** (cfr. art. 4).

Nel presente Regolamento sono specificate le modalità per effettuare le segnalazioni sia in termini di contenuti minimi da garantire sia in termini di strumenti da utilizzare e sono fornite alcune indicazioni a chiarimento della materia.

Art. 2 – Riferimenti Normativi

- D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 - Art. 54-bis del, rubricato *Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*.
- L. n. 114 del 11 agosto 2014 *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*.
- Regolamento (UE) 2016/679 sulla *Protezione dei Dati Personali* e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101
- L. 179 Legge 30 novembre 2017, n. 179 *Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*.
- Delibera n. 690 del 1 luglio 2020 di ANAC *Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001*.
- Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 ANAC *Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*.



- FAQ ANAC in materia di Anticorruzione – *whistleblowing Dicembre_2021*
- Parere sullo schema di "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*)" - Garante per la Protezione dei Dati Personali, 4 dicembre 2019
- "Whistleblowing Guida per la ricezione e la gestione delle segnalazioni - Guida sintetica sul whistleblowing" redatto nell'ambito del progetto SRSS / S2019 / 046 - 19IT22 Reinforcing the Institutional Corruption Prevention Community in Italy, finanziato dalla Commissione europea – Gennaio 2022.

Art. 3 – Abbreviazioni

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione

PA: Pubblica Amministrazione

PTPCT: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

RPCT: Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza

UPD: Ufficio Procedimenti Disciplinari

Art. 4 – Ambito di applicazione

Ambito soggettivo – i destinatari

L'istituto del whistleblowing è indirizzato alla **tutela**:

- di tutti i dipendenti della Fondazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato
- dei collaboratori, qualunque titolo sia il rapporto di lavoro intercorrente con la Fondazione (autonomo, di diritto privato, di consulenza, di collaborazione)
- dei lavoratori e dei collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Fondazione

Pertanto, solo chi rientra in una delle categorie sopra elencate, in ragione del rapporto di lavoro intercorrente con la Fondazione, può effettuare una segnalazione di whistleblowing. Le segnalazioni effettuate da soggetti diversi sono valutate e gestite nell'ambito dei sistemi interni di controllo, ma non rientrano nel sistema di tutele previste dall'art. 54bis del D.lgs. 165/2001.

Ambito oggettivo – la segnalazione

La segnalazione a cui si riferisce il presente Regolamento:

- deve avere ad oggetto condotte illecite o irregolarità inerenti l'attività della Fondazione
- il segnalante deve esserne venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro con la Fondazione
- deve essere effettuata nell'interesse all'integrità della Fondazione e della sua immagine





- deve essere inoltrata al RPCT

Il contenuto della segnalazione deve garantire la **presenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti e a consentire la comprensione dei fatti**. Devono essere chiare le circostanze di luogo e tempo in cui si è realizzato il fatto, la descrizione e ogni elemento utile all'identificazione del soggetto segnalato. Eventuale documentazione da allegare alla segnalazione deve essere appropriata e a completamento, non può sostituire la segnalazione.

In generale, ai fini delle segnalazioni rilevano **non solo quelle situazioni che configurano reati** di corruzione (art. 318, 319 e 319 ter, 319 quater del Codice Penale), ma **anche** quelle in cui si riscontrino **comportamenti impropri** di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico.

Possono formare oggetto di segnalazione **sia azioni sia omissioni o attività illecite non ancora compiute**, ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti. A titolo meramente esemplificativo ANAC cita casi di sprechi, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Il concetto di condotta illecita, pertanto, è ampio e comprende sia illeciti penali che civili e amministrativi, azioni che possono comportare danni patrimoniali alla Fondazione o violazioni al Codice di Comportamento.

La segnalazione non può riguardare situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa; segnalazioni di questo genere non saranno prese in considerazione comprese quelle già di dominio pubblico e le notizie prive di fondamento.

La segnalazione anonima

Obiettivo dell'istituto del whistleblowing è quello di offrire tutela, tra cui la riservatezza dell'identità, al dipendente che faccia emergere condotte illecite. La tutela ex art. 54bis del D.lgs 165/2001 opera, pertanto, solo nei confronti di soggetti individuabili e riconoscibili.

Il presente regolamento **non si applica alle segnalazioni anonime e a quelle effettuate da soggetti estranei** alla Fondazione. Tali segnalazioni sono comunque valutate dalla Fondazione nell'attività di analisi e controllo ordinaria.

La segnalazione plurima

Se il dipendente presenta molteplici segnalazioni al RPCT, aventi il medesimo contenuto, il RPCT provvede a gestire l'originaria segnalazione mentre non è tenuto ad un riesame ulteriore della stessa ove quest'ultima venga duplicata e re-inoltrata senza la rappresentazione di fatti nuovi. In tale caso, il RPCT informa il segnalante che, da quel momento in poi, ulteriori segnalazioni, di analogo contenuto a quella già gestita originariamente, non sono oggetto di ulteriore trattazione e sono, pertanto, archiviate.



La segnalazione di misure ritorsive

Per quanto riguarda le comunicazioni di misure ritorsive, la norma prevede che esse siano trasmesse esclusivamente ad ANAC (art 54-bis, art. 1, co. 1) per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa. Il presente Regolamento recepisce quanto previsto dalla normativa in materia (cfr. art. 8).

Art. 5 – Responsabilità

Responsabilità in caso di ricezione della segnalazione (attività istruttoria)

Il soggetto destinatario della segnalazione è il RPCT che avvia entro 15 gg. dalla ricezione l'**attività istruttoria** interna da concludersi entro 60 gg dalla data di avvio. Tali termini procedurali, inerenti un'attività propedeutica all'eventuale avvio dell'azione disciplinare, possono essere estesi solo su adeguata motivazione scritta e non rilevano ai fini dei termini previsti per la medesima azione disciplinare, per i quali si rinvia alle specifiche disposizione legislative in materia.

Il RPCT è il soggetto legittimato a trattare i dati personali del segnalante e a conoscerne eventualmente l'identità: **in Fondazione il RPCT coincide con il custode dell'identità.**

Il RPCT è supportato da una funzione di staff, dedicata specificatamente alla materia. La funzione di staff è coinvolta anche nell'analisi della segnalazione e ha accesso a tutte le informazioni inserite nella segnalazione. Tale funzione, individuata con apposito atto organizzativo, assume gli stessi obblighi che sono previsti in carico al RPCT per quanto riguarda la tutela dei soggetti segnalanti, in particolar modo con riferimento alla tutela dell'identità degli stessi.

Se utile, il RPCT può chiedere al whistleblower elementi integrativi o, se strettamente necessario, può acquisire documenti o osservazioni da altri soggetti assicurando di mantenere l'anonimato sulla segnalazione. Il RPCT non può trasmettere la segnalazione, ma soltanto estratti accuratamente anonimizzati della stessa, prestando la massima attenzione per evitare che, dalle informazioni e dai fatti descritti, si possa risalire all'identità del segnalante (cfr. art. 7). I soggetti coinvolti, se richiesto, dovranno formulare le proprie valutazioni entro e non oltre 10 gg. dalla ricezione della richiesta.

Il RPCT può anche sottoporre ad audizione le persone che ritiene possano avere elementi utili a definire la situazione. In caso di audizione è necessario redigere un apposito verbale da sottoscrivere in ogni singola pagina da parte del soggetto audito e dal RPCT.

Restano ferme le responsabilità disciplinari previste per violazione dei doveri di comportamento e per violazione delle norme sulla tutela dei dati personali da parte degli eventuali soggetti coinvolti nell'istruttoria. Poiché nella documentazione trasmessa potrebbero essere presenti dati personali di altri interessati, i soggetti che trattano i dati sono "autorizzati" (artt. 4, par.1, n. 10, 29, 32 e par. 4 del Regolamento UE 2016/679).



Il RPCT, con riferimento alle fasi principali dell'analisi e verifica, deve sempre tenere aggiornato il whistleblower.

Il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute comporta per il RPCT la sanzione pecuniaria da parte di ANAC (art. 54-bis, co. 6).

Quella del RPCT è un'attività di verifica e di analisi. Non spetta a questa funzione accertare responsabilità individuali, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Fondazione.

Il RPCT tiene sempre traccia di tutta l'attività svolta per l'analisi delle segnalazioni e delle decisioni a seguire.

Tutte le segnalazioni devono essere analizzate dal RPCT nella Relazione Annuale e, pur garantendo la riservatezza, essere utilizzate per identificare le aree critiche e le relative misure a rafforzamento del sistema di prevenzione della corruzione nel PTPCT.

Responsabilità del RPCT ad esito dell'attività istruttoria

Se, al termine dell'attività di accertamento, i fatti segnalati risultano non fondati o non dimostrabili con sufficienti evidenze, la segnalazione non può portare ad azioni da parte della Fondazione e viene, pertanto, archiviata.

Se l'analisi condotta dal RPCT non evidenzia irregolarità, ma possibili lacune organizzative o criticità di processi interni, lo stesso deve tenerne conto all'interno del PTPCT e coinvolgere i servizi competenti, affinché predispongano misure atte a prevenire i rischi di illecito.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti non palesemente infondata, tale da far emergere profili di responsabilità disciplinare a carico di un soggetto segnalato, il RPCT provvederà a comunicare la segnalazione e l'esito della verifica alla funzione di competenza ex art. 55 bis co. 1,2 e 4 del D. Lgs. 165/01.

La trasmissione avviene provvedendo ad espungere i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante. Devono essere trasmessi gli esiti dell'istruttoria e non la segnalazione originaria, in quanto le evidenze raccolte durante l'istruttoria, e non la testimonianza, dovrebbero costituire elemento per procedere.

Nel caso in cui un'eventuale contestazione disciplinare non si basi esclusivamente su elementi ulteriori e distinti rispetto alle dichiarazioni del segnalante, e sia quindi necessario utilizzare la segnalazione stessa, sarà necessario richiedere il consenso scritto dello stesso alla rivelazione dell'identità (cfr. cap. 7).

Il dirigente responsabile dell'azione disciplinare informa sempre il RPCT degli esiti dell'eventuale azione disciplinare, anche in caso di archiviazione.

Responsabilità in caso di illecito o reato contro la Pubblica Amministrazione

Qualora, al termine dell'attività istruttoria, il RPCT abbia raccolto elementi tali da poter far emergere possibili condotte di reato, deve trasmettere gli esiti dell'istruttoria alla competente Autorità Giudiziaria. Il RPCT trasmette



avendo cura di precisare che si tratta di una segnalazione che proviene da un soggetto cui l'ordinamento riconosce le tutele ex art. 54-bis.

Laddove l'Autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del segnalante, la Fondazione provvede a comunicare l'identità del segnalante che è preventivamente avvisato attraverso l'informativa associata alla segnalazione sia cartacea sia informatizzata.

Responsabilità del RPCT in caso di conflitti di interessi.

Nel caso in cui il RPCT dovesse trovarsi in posizione di conflitto di interessi, per esempio per segnalazioni che lo riguardino nell'espletamento delle diverse funzioni svolte all'interno della Fondazione, o soggetto a lui affine (es. professionisti del suo staff) o che, comunque, espongono fatti rispetto ai quali il RPCT ravvisa una personale situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, il RPCT si astiene dalla presa in carico della segnalazione e trasferisce la pratica al suo sostituto, appositamente istruito e autorizzato con l'Atto di adozione del presente regolamento. Sul sostituto gravano gli stessi obblighi di riservatezza che ricadano sul RPCT.

Responsabilità del whistleblower

Qualora il dipendente segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, o di incaricato di pubblico servizio, ed il fatto oggetto di segnalazione possa integrare gli estremi dell'illecito penale, il dipendente ha l'obbligo di presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica, secondo quanto stabilito dall'art. 331 c.p.p., informandone il RPCT ed l'UPD.

Per quanto riguarda, invece, la denuncia presso la Corte dei Conti di fatti che possano dar luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica, il segnalante è tenuto al rispetto delle indicazioni all'art. 10 del presente Regolamento che sono state elaborate sulla nota interpretativa al Procuratore Generale presso la Corte dei conti del 2 agosto 2007 (Prot. n. PG/9434/2007/P).

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'**ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria** ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile. Laddove intervenga, in sede giudiziaria, l'accertamento tale responsabilità, per dolo o colpa grave, la Fondazione provvederà attraverso l'UPD a quanto di competenza.

E' altresì fonte di responsabilità in sede disciplinare ogni altra ipotesi di utilizzo improprio e strumentale dell'istituto oggetto del presente Regolamento.

Art. 6 – Utilizzo dell'istituto del whistleblowing

Modalità di segnalazione

L'Amministrazione mette a disposizione di tutti i soggetti legittimati due modalità di segnalazione:





- **informatizzata:** tramite la modalità di registrazione online dei dati e delle informazioni inerenti la segnalazione. La sezione dedicata alla registrazione è disponibile sul sito di Fondazione nella sezione Amministrazione Trasparente_22 Prevenzione della Corruzione, alla voce Whistleblowing (https://www.policlinico.mi.it/amministrazione_trasparente/22-altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblower-tutela-del-dipendente-pubblico-che-segnala-illeciti).

Si tratta di una piattaforma realizzata nell'ambito del progetto WhistleblowingPA, di Transparency International Italia e dal Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali. La piattaforma è conforme alla normativa vigente e **garantisce - attraverso il ricorso a strumenti di crittografia - la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto** delle segnalazioni e della relativa documentazione. **Questa modalità è da preferirsi, perché la più "protetta" grazie all'utilizzo di strumenti di crittografia a tutela del segnalante.**

- **cartacea:** tramite il modulo R.28.F.M.01, allegato al presente Regolamento e pubblicato sul sito web nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'indirizzo url: (https://www.policlinico.mi.it/amministrazione_trasparente/22-altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblower-tutela-del-dipendente-pubblico-che-segnala-illeciti).

Il modulo è suddiviso in due sezioni, riferite rispettivamente ai *Dati del segnalante* e ai *Dati e informazioni di segnalazione* che devono essere adeguatamente compilate, al fine di consentire al RPCT di poter compiere le prime verifiche del caso. La segnalazione deve essere circostanziata, avere ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante e, se possibile, individuare con certezza l'autore della condotta illecita o irregolarità.

Il Modulo può essere trasmesso al RPCT:

- mediante il servizio postale, con busta chiusa, indirizzata a Fondazione IRCCS Ca'Granda Ospedale Maggiore Policlinico – Responsabile della prevenzione della corruzione – via Francesco Sforza 28, 20122 Milano, con la dicitura "Riservata personale"
- mediante posta interna, con busta chiusa da consegnare al Protocollo generale della Fondazione

Il segnalante può anche indirizzare la segnalazione direttamente all'ANAC, utilizzando le modalità messe a disposizione accedendo al sito istituzionale dell'ANAC e cliccando il link alla pagina dedicata al Whistleblowing (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

Nel caso di segnalazioni riportate oralmente, è necessario verbalizzare l'incontro e sottoporre il verbale all'approvazione del segnalante. Allo stesso modo, per le audizioni di possibili altri soggetti, è necessario redigere un apposito verbale che deve essere sottoscritto in ogni singola pagina dalla persona convocata in audizione e dal RPCT.

Nel caso in cui una segnalazione sia inviata ad un soggetto diverso dal RPCT, la persona erroneamente contattata deve indicare al segnalante i canali appropriati designati dal Regolamento.



Valutazione del caso e gestione dell'istruttoria

Acquisita la segnalazione, il RPCT deve valutarla in base ai requisiti di ammissibilità. **La segnalazione è considerata inammissibile** per:

- manifesta mancanza di interesse all'integrità della Fondazione
- manifesta incompetenza della Fondazione sulle questioni segnalate
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti
- contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o incoerente
- produzione di sola documentazione allegata in assenza di segnalazione di condotte illecite o irregolarità
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti

A questi casi si aggiungono le segnalazioni reiterate da parte dello stesso soggetto su fatti già segnalati (segnalazioni plurime cfr. art. 4).

In presenza di queste caratteristiche, e nel caso in cui non sia possibile recuperare informazioni in grado di completare la segnalazione e renderla idonea, il RPCT procede all'archiviazione e lo comunica al segnalante. Tali segnalazioni sono comunque valutate dalla Fondazione nell'attività di analisi e controllo ordinaria.

Se la segnalazione è ammissibile, invece, il RPCT avvia l'istruttoria. La responsabilità del RPCT in merito alla gestione delle segnalazioni nei tempi dovuti sono specificati all'art. 5 del presente Regolamento. Nello stesso punto sono chiarite le responsabilità di tutte le funzioni eventualmente coinvolte dal RPCT o che vengono a conoscenza della segnalazione, e le responsabilità del RPCT in funzione dei diversi esiti dell'istruttoria.

Archiviazione e conservazione della documentazione

Le segnalazioni e i relativi atti istruttori, tutta la documentazione di riferimento e i dati e le informazioni oggetto della segnalazione sono conservati a cura del RPCT in Atti dedicati, riservati e conservati in luogo protetto. Sono rispettate altresì le disposizioni in materia di privacy e i tempi di conservazione, conformemente alle finalità del trattamento e al massimario di scarto in vigore presso la Fondazione. Salvo diverso termine, per esempio in caso di instaurazione di giudizio, le segnalazioni sono conservate per 10 anni.

Art. 7 – Tutela dell'identità del segnalante

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura descritta nel presente Regolamento. La tutela non riguarda solo il nominativo del segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. La tutela della riservatezza è garantita sempre, in particolare attraverso la messa a disposizione della **gestione informatizzata della segnalazione da preferire a quella cartacea** in quanto prevede l'utilizzo di strumenti di crittografia.



In caso di istruttoria con il coinvolgimento di altri soggetti, tutti i dati personali e quelli che conducono anche indirettamente al disvelamento dell'identità, devono essere oscurati e va garantita la massima cautela durante la gestione di tutta la pratica (per esempio facendo un riassunto ad hoc della segnalazione). Resta fermo che i soggetti che trattano i dati – RPCT e il personale di altri uffici eventualmente coinvolti nella gestione della segnalazione - devono comunque essere autorizzati e debitamente istruiti in merito al trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art. 4, par. 10, 29, 32, §. 4 del Regolamento UE 2016/679 e art. 2-quaterdecies del d.lgs. 196 del 2003), tenuto conto che nella documentazione trasmessa potrebbero essere presenti dati personali di altri interessati (es. soggetto cui sono imputabili le possibili condotte illecite).

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata, inoltre, sono **sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi** previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 ed escluse dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013 nonché sottratte all'accesso di cui all'art. 2-undecies co. 1 lett. f) del codice in materia di protezione dei dati personali.

Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più considerata sottratta all'accesso ai sensi del co. 4 dell'art. 54-bis.

In caso di attivazione di procedimento disciplinare a seguito dei fatti oggetto della segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata solo dietro consenso per iscritto di quest'ultimo. Qualora la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso per iscritto del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi sopra, è fonte di responsabilità disciplinare, per inosservanza di disposizioni di servizio.

Non è dovuta alcuna tutela nel caso in cui il segnalante incorra, con propria denuncia, in responsabilità penale a titolo di calunnia (art. 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.).

Per completezza si ricorda che:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari «fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari» (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).
- nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso (art. 67 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174).





Art. 8 – Tutela da misure discriminatorie o ritorsive

La Fondazione tutela il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, quali ad esempio: trasferimenti, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento ecc., applicando nei confronti dell'autore le sanzioni disciplinari previste nel CCNL e fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento vigente (responsabilità disciplinare, civile, penale, amministrativa-contabile).

Per misura adottata dall'amministrazione, la norma rinvia anche a provvedimenti od omissioni di carattere organizzativo, diversi da quelli menzionati espressamente che comunque producono effetti di discriminazione o ritorsivi nei confronti del segnalante.

Le comunicazioni di misure ritorsive devono essere trasmesse ad ANAC da parte del soggetto interessato o dalle organizzazioni sindacali di appartenenza del segnalante attraverso la modalità con cui si trasmettono le segnalazioni di whistleblowing (cfr. art. 6). Il sistema acquisisce infatti sia le segnalazioni che le comunicazioni di misure ritorsive.

Nel caso pervengano al RPCT, questi offre il necessario supporto al segnalante rappresentando che la comunicazione deve essere inoltrata ad ANAC al fine di ottenere le tutele previste dall'art. 54-bis.

Serve ricordare che **per parlare di misura ritorsiva o discriminatoria è essenziale che vi sia una precedente segnalazione di illeciti o irregolarità da parte del dipendente pubblico destinatario della misura**, è infatti in relazione a tale segnalazione che è possibile valutare l'intento ritorsivo della misura adottata.

Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione ai sensi dell'art. 54-bis e di aver subito una ritorsione, l'onere **della prova grava su chi ha commesso l'atto che deve dimostrare che le misure adottate non sono in alcun modo collegate alla segnalazione**.

Per quanto attiene il procedimento condotto da ANAC, lo stesso si conclude con l'adozione di un provvedimento di archiviazione o, laddove sia accertata la ritorsione o la discriminazione, con un provvedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto ritenuto responsabile di aver adottato il provvedimento ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento o l'omissione ritenuta ritorsiva.

Resta altresì fermo che l'accertamento della nullità di provvedimenti amministrativi e l'ordine di reintegro in caso di licenziamento resta di esclusiva competenza della magistratura.

L'iter procedimentale di gestione e analisi della comunicazione presso l'ANAC si svolge secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento sanzionatorio di ANAC (Delibera 690/2020).

Art. 9 – La giusta causa di rivelazione

Tra le tutele riconosciute al segnalante rientra quella per "giusta causa" di rivelazione riferita ai reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326 c.p.), "rivelazione del segreto professionale" (art. 622 c.p.), "rivelazione



dei segreti scientifici e industriali” (art. 623 c.p.). Se la rivelazione si dimostra essere finalizzata “al perseguimento dell’interesse all’integrità della P.A. e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle Amministrazioni pubbliche e private”, è esclusa l’integrazione dei sopracitati reati.

È escluso altresì, per lo stesso motivo, che il Whistleblower possa essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.).

Il diritto del dipendente di segnalare fatti illeciti e di godere delle tutele di cui all’art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001, discende dalla presenza di alcuni presupposti:

- il segnalante deve agire al fine di tutelare «l'interesse all'integrità della Fondazione, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni» (art. 3, co. 1, l. 179)
- il segnalante non deve aver appreso la notizia «in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con la Fondazione» (art. 3, co. 2, l. 179)
- le notizie e i documenti, oggetto di segreto aziendale, professionale o d’ufficio, non devono essere rivelati «con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito» (art. 3, co. 3, l. 179) e, in particolare, la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni.

In assenza di tali presupposti, l’aver fatto una rivelazione di fatti illeciti in violazione degli artt. 326, 622, 623 c.p.) e dell’art. 2105 c.c. è fonte di responsabilità civile e/o penale.

Art. 10 – La denuncia del danno erariale

Soggetti tenuti all’obbligo di denuncia

La denuncia di fatti dannosi per il pubblico erario è presupposto essenziale per l’attivazione del sistema giurisdizionale diretto all’accertamento di responsabilità amministrative, a garanzia del buon uso delle risorse pubbliche che costituisce un interesse di tutti i cittadini.

La collaborazione da parte dei pubblici apparati è, pertanto, necessaria, anche tenuto conto che l’art. 1, comma 3, della Legge n. 20 del 1994 chiama a rispondere del danno erariale coloro che, con l’aver “*omesso o ritardato la denuncia*”, abbiano determinato la prescrizione del relativo diritto al risarcimento.

Sono tenuti alla denuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti (*sezione giurisdizionale*) i soggetti preposti agli uffici che hanno prodotto l’evento dannoso e, per espressa previsione normativa:

- gli organi di vertice delle amministrazioni (art. 53 RD 1214/1934);
- i Dirigenti responsabili delle strutture amministrative erogatrici di fondi comunitari o degli organismi di controllo della loro gestione in caso di eventuali danni erariali connessi all’utilizzo dei fondi in questione;
- gli organi di controllo per eventuali fatti dannosi per la finanza pubblica (art. 20, II comma, del D.P.R. n. 3 del 1957);



- i Dirigenti responsabili degli audit sulla base delle rilevazioni degli auditor (dal manuale di Internal auditing).

Nei confronti dei dipendenti non apicali si configura un dovere di segnalazione nei confronti dei vertici tenuti alla denuncia con possibile coinvolgimento degli stessi in caso di omessa o ritardata segnalazione di fatti causativi di danno erariale.

A seguito di ripetuti interventi del Giudice regolatore della giurisdizione è ormai pacifica la sussistenza del potere di cognizione del giudice contabile sulla responsabilità di amministratori o dipendenti per danni causati ad enti pubblici economici ed a società a partecipazione totalitaria pubblica, operante in house.

Presupposti delle denunce

Il presupposto perché sorga l'obbligo di denuncia è il verificarsi di un fatto dannoso per la finanza pubblica.

L'obbligo è legato alla conoscenza o alla possibilità di conoscenza dei presunti fatti dannosi, attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza professionale, che può essere pretesa dal soggetto obbligato, in considerazione della qualifica e delle funzioni concretamente espletate.

Il danno, per far sorgere l'obbligo di denuncia, deve essere concreto ed attuale, con esclusione dall'obbligo dei fatti aventi solo potenzialità lesiva.

Contenuto delle denunce

La denuncia deve contenere:

1. l'indicazione del fatto dannoso (descrizione del comportamento dannoso e/o del procedimento amministrativo seguito evidenziando le illegittimità o le diseconomie gestionali originate da tali comportamenti o procedimenti);
2. l'importo del presunto danno subito dall'erario, ove ciò risulti da fatti conosciuti, ovvero, se tale elemento non sia determinabile esattamente nel suo ammontare, può essere indicata una stima. Tale stima dovrà essere effettuata sulla base dei dati dell'esperienza amministrativa nel settore, oppure l'amministrazione potrà fornire, se in condizione, parametri per la determinazione in via equitativa del danno medesimo (ex art. 1226, c.c.);
3. l'indicazione nominativa di coloro cui possa essere presuntivamente imputato l'evento lesivo (si tratta tuttavia di un elemento facoltativo della denuncia, tranne i casi in cui sia chiara la partecipazione di determinati soggetti ai fatti dannosi come ad es. nel caso di condanne penali); facoltativa è la rappresentazione di motivate valutazioni circa la colpevolezza di questi ultimi.

Tempi delle denunce

La denuncia, una volta verificatosi l'evento lesivo, deve essere immediata e deve essere effettuata sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione. Rimane assegnata al successivo momento dell'attività giudiziaria istruttoria l'acquisizione di ulteriori elementi.





La denuncia deve essere anche completa; una denuncia priva di completezza, per quanto immediata, dilata comunque i tempi per l'effettiva azionabilità della pretesa risarcitoria.

Nei casi in cui i fatti che possano comportare responsabilità amministrativa vengano a conoscenza dell'amministrazione, a causa di iniziative assunte dall'Autorità giudiziaria penale, l'amministrazione - che, peraltro, indipendentemente dalle iniziative assunte in sede penale, conserva propri autonomi poteri di inchiesta amministrativa - in considerazione del possibile dilatarsi dei tempi dell'indagine penale, è tenuta a denunciare immediatamente alla competente Procura presso il giudice contabile, con comunicazione documentata, gli eventi di cui è venuta a conoscenza.

La denuncia, in tali specifici casi, potrà essere inoltrata alla Procura regionale presso la Corte dei Conti "allo stato degli atti" e per quanto consti all'amministrazione, salvo riferire successivamente e in modo più esaustivo sugli sviluppi che la vicenda avrà avuto nella distinta sede penale.

Modalità procedurali particolari

E' prevista una procedura più snella per l'assolvimento dell'obbligo di denuncia che consiste nell'inoltro da parte delle amministrazioni alla Procura presso la Corte dei Conti territorialmente competente, a cadenza periodica (semestrale), di un sintetico rapporto-denuncia che segnala gli eventi dannosi verificatisi.

Ulteriore attività amministrativa in ordine ai fatti dannosi

La Pubblica Amministrazione ha facoltà di "costituire in mora", mediante intimazione o richiesta scritta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1219 e 2943 del codice civile, i responsabili del danno, al fine di interrompere la decorrenza del termine di prescrizione; l'amministrazione ha anche il potere - nelle more di decisioni definitive del P.M. presso il giudice contabile - di assumere proprie iniziative nei confronti del dipendente per conseguire, in via amministrativa, la rifusione del danno. Tale, eventuale, circostanza va tempestivamente segnalata al P.M. contabile competente.

L'obbligo di denuncia non si esaurisce con la segnalazione dell'evento, ma importa il dovere di riferire costantemente alla Procura regionale competente - anche in assenza di specifiche sollecitazioni - in merito ai successivi sviluppi della questione, trasmettendo:

- i risultati di ulteriori indagini disposte di propria iniziativa dall'amministrazione;
- i dati concernenti l'instaurazione di giudizi penali, civili, amministrativi o controversie arbitrali;
- e sentenze pronunciate nei vari gradi di giudizio, in copia integrale autenticata, con la precisazione se esse siano passate in giudicato o siano state impugnate.

Art. 11 – Iniziative di sensibilizzazione

Il RPCT intraprende iniziative di sensibilizzazione sull'istituto del *whistleblowing* mediante la divulgazione sul portale intranet delle finalità dell'istituto e del suo utilizzo, in fase di avvio attraverso una comunicazione a mezzo mail (webmaster) a tutto il personale e in via continuativa attraverso l'apposizione di alert nelle sezioni aziendali di maggior



utilizzo da parte del dipendente (es. applicativo stipendi) nonché prevedendo una sezione dedicata nel percorso formativo sull'Anticorruzione e la Trasparenza (FAD).

Art. 12 – Azione del RPCT a seguito di analisi delle segnalazioni

Qualora, a seguito delle segnalazioni, emergano elementi oggettivi idonei a rivelare eventuali criticità sull'efficacia dell'attività di prevenzione della corruzione in essere presso la Fondazione, anche e soprattutto in relazione alle Aree di rischio, il RPCT predisponde le dovute modifiche attraverso l'adozione di misure preventive ulteriori rispetto a quelle adottate ed inserite nel Piano.

Allegati

R.28.F.M.01 Modulo per la segnalazione di condotte illecite

R.28.F.SC.01 Informativa per la segnalazione di condotte illecite

